

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 732 DEL 19/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONI CON L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA SANITARIA IN CARDIOCHIRURGIA, NEUROCHIRURGIA, CHIRURGIA
PEDIATRICA, FISICA SANITARIA E RADIOTERAPIA. ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 513/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda ha un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ulss 8 Berica da numerosi anni e con deliberazione n. 472 del 20/03/2023 ha approvato anche per l'anno 2023, le convenzioni per attività di consulenza sanitaria in Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria e Radioterapia;
- con nota prot. n. 105677 del 15/12/2023, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità per il rinnovo, per l'anno 2024, delle convenzioni di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019, ora art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità firmato in data 23 gennaio 2024;
- nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 108456 del 27/12/2023, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità alla proroga delle attività di consulenza in oggetto per il primo trimestre del 2024, alla quale la Berica ha risposto con nota prot. n. 3348 del 11/01/2024, comunicando la propria disponibilità all'erogazione delle prestazioni di consulenza nelle specialità sopra indicate, alle condizioni economiche e nel rispetto delle modalità di cui alla DGR 866/2015;
- con nota prot. n. 25477 del 06/03/2024, l'Azienda ULSS 8 Berica ha comunicato che, con suo atto deliberativo n. 344/2024, sono state approvate le convenzioni per consulenza in oggetto con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ai sensi e per gli effetti all'art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 23/01/2024, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- con nota prot. n. 30637 del 29/03/2024 questa Azienda ha comunicato all'AULSS 8 Berica la revisione del fabbisogno delle convezioni passive per l'anno 2024 con tale Azienda;
- il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno, per l'anno 2024, di convenzioni passive in varie branche, tra cui la Cardiochirurgia, la Neurochirurgia, la Chirurgia Pediatrica, la Fisica Sanitaria e la Radioterapia, in quanto specialità non presenti in Azienda, stimando per queste ultime un importo pari a € 67.896,19;
- con nota prot. n. 33327 del 08/04/2024 è stato trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche di cui al punto precedente.

Considerato che:

- l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. n. 32921 del 22/01/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 5868 del 22/01/2024, ha trasmesso copia della Deliberazione regionale n. 22 del 16/01/2024 ad oggetto "*Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. /CR n.127 del 27/11/2023*". La lettera S) dell'allegato A alla DGR summenzionata ha fatto venir meno l'autorizzazione preventiva dell'Area Sanità e Sociale alla stipula delle convenzioni di consulenza di cui alla normativa sopra citata tra le Aziende ULSS della Regione Veneto;
- la successiva Deliberazione regionale n. 106 del 12/02/2024, ad oggetto "*Interventi organizzativi per far fronte alla carenza di personale sanitario al fine di garantire il servizio pubblico. Definizione, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, della misura massima delle tariffe orarie di riferimento degli incarichi di lavoro autonomo.*", ha richiamato, al punto 2), la disciplina delle Convenzioni ex art. 91 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 23/01/2024, precisando che il ricorso a tale strumento è consentito nell'ipotesi in cui presso l'Azienda richiedente i dirigenti medici in servizio non siano in possesso dell'esperienza professionale o specialistica necessaria per garantire in maniera appropriata particolari tipologie di prestazioni e l'attività di consulenza sia essenziale per far fronte a prestazioni istituzionalmente dovute.

Preso atto che, a seguito della revisione del fabbisogno comunicata all'Azienda ULSS 8 Berica con la nota prot. 30637/2024 succitata, la stessa Azienda, con mail del 10/04/2024, ha trasmesso le proposte definitive degli accordi per consulenze sanitarie nelle specialità di Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria e Radioterapia, per l'anno 2024.

Rilevato che le convenzioni sono compatibili con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2024 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria e Radioterapia, alle condizioni e modalità di cui ai testi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 – 5). In particolare, le attività di consulenza si svolgeranno come di seguito specificato per ciascuna specialità.
 - Cardiocirurgia: n. 8 accessi annui della durata massima di 3 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 9 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
 - Neurochirurgia: n. 9 accessi annui della durata massima di 2 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 36 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
 - Fisica Sanitaria: n. 16 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 31 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
 - Chirurgia Pediatrica: n. 1 accesso mensile della durata massima di 3 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 1 accesso mensile della durata massima di 3 ore presso l'Ospedale di Santorso;
 - Radioterapia: n. 5 accessi telematici (teleconsulto medico) mensili programmati della durata non superiore a n. 1 ora ciascuno, presso gli ospedali di Bassano Del Grappa e di Santorso;
- specificare nei testi delle convenzioni che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
- prevedere un importo complessivo presunto per l'anno 2024 di € 66.629,60, verificati gli accessi effettivi eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio per un importo pari a € 10.049,43 e considerati gli accessi previsti da marzo a dicembre, per un importo mensile presunto di € 5.658,02.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2024 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di

consulenza sanitaria in Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria e Radioterapia, alle condizioni e modalità di cui ai testi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 – 5);

3. di specificare nei testi delle convenzioni che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
4. di dare atto che la spesa complessiva prevista l'anno 2024 ammonta presuntivamente ad € 66.629,60, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2024;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN CARDIOCHIRURGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la	
	volontà di avvalersi, anche per l'anno 2024, della collaborazione del proprio	
	personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato	
	dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	

	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1 - presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano	
	mediante n. 8 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore	
	ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa	
	esigenza.	
	b) DISTRETTO 2 - presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santorso	
	la consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili,	
	previa richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e del	
	Direttore Medico dell'Ospedale mediante n. 9 accessi annui della durata non	
	superiore a n. 4 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	

	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Cardiochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di	
	viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta	
	essere IVA esente.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	

	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	

	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L’U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall’U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L’U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)	
	La U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale di Santorso concorda di contribuire allo	
	studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiocirurgiche gestite in	
	collaborazione con l’U.L.SS. n. 8, offrendo quindi la propria disponibilità a	
	collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e	
	scientifici che verranno concordati con l’Unità Operativa di Cardiocirurgia	
	dell’U.L.SS. n. 8.	
	L’Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia dell’U.L.SS. n. 8 si impegna a	
	condividere con l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di	
	Santorso i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiocirurgiche	
	eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti.	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	

	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 7 con separato atto provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8	
	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei	
	limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 11 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.	

	Articolo 12 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 13 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	

Articolo 15 – Norma di rinvio

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN CHIRURGIA PEDIATRICA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	➤ L'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 è centro di riferimento (HUB)	
	regionale oltre che per la diagnosi anche per il trattamento di patologie di	
	chirurgia e urologia pediatrica;	
	➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai	
	pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di	
	avvalersi, anche per l'anno 2024, della collaborazione del personale medico	
	della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti	
	inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;	
	➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34	
	- Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla	

	disciplina dell’attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo	
	con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;	
	➤ l’U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica	
	Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno	
	dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di	
	Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle	
	forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con	
	gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza ambulatoriale da parte	
	dei propri Chirurghi Pediatri in servizio presso l’U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per	
	l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Chirurgia	
	Pediatria di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente	
	con gli impegni di servizio e si svolgeranno nel seguente modo:	
	a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano un accesso mensile di 3 ore circa	
	escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso un accesso mensile di 3 ore circa	
	escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	

	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata, l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di	
	viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta	
	essere IVA esente.	
	Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà	
	invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	

	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile, all’U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l’indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell’Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall’Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L’U.L.SS. n. 7 provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L’U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell’U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l’attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l’attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l’attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l’orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell’U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L’U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell’U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi	
	del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	

		dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
		Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
		di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
		stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
		L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
		n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
		da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
		L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
		salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
		81/2008 e s.mi..	
		Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
		trattamento dati.	
		Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
		dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
		del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
		riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
		diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
		maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
		cardiochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
		Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
		del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
		attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo	
		svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
		istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
		Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	

	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e potrà essere rinnovato	
	in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione	
	dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è	
	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	

	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente accordo:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo	
	virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì_____	

[illegible]

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN FISICA SANITARIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia
Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la
volontà di rinnovare, anche per l'anno 2024, la convenzione per attività di
consulenza in Fisica Sanitaria, richiedendo la collaborazione di personale medico
con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Fisica
Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità
istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.
91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina
dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione
n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

	Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto	
	precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’U.L.SS. n. 8 garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in fisica sanitaria ai	
	fini dello svolgimento delle funzioni di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di	
	Specialista in Fisica Medica (D.Lgs n. 101/2020) nonché, e relativamente all’attività	
	di radiologia, di Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica	
	(D.M. 14/01/2021) e Addetto alla sicurezza Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme	
	specifiche).	
	I consulenti dell’U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno	
	controlli sulle misure di radioprotezione adottate dall’U.L.SS. 7 e controlli di qualità	
	sulla sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre valutazioni dosimetriche, sul	
	sistema di dosaggio e, infine, forniranno informazioni relativamente all’esposizione	
	radiologica del personale e dei pazienti trattati.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1- Ospedale di San Bassiano: sono previsti presumibilmente n. 16	
	accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario	
	per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n. 8.	

	All'interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli	
	secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o	
	malfunzionamenti.	
	b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso: sono previsti presumibilmente n. 31	
	accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario	
	per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati anche presso l'U.L.SS. n. 8.	
	All'interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli	
	secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o	
	malfunzionamenti.	
	Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno	
	effettuati dal personale dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto	
	della strumentazione da e per l'U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale	
	dell'U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la	
	dotazione di apparecchiature esistente.	
	Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite	
	dell'Istituto Superiore di Sanità e dall'ANPEQ.	
	La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 10/08/2018.	
	La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede	
	dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto	
	dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali	
	e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo	
	dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	

	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di	
	viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta	
	essere IVA compresa.	

	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	

	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiologia è l'U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	

	istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualsunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	

	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è soggetta ad I.V.A.;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE

[illegible]

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN NEUROCHIRURGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche	
	per l'anno 2024, la convenzione per attività di consulenza della collaborazione del	
	proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno	
	indeterminato dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le	
	finalità istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	

	dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l’attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Neurochirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1: presso l’Ospedale S. Bassiano la consulenza verrà eseguita	
	mediamente n. 9 accessi annui della durata di n. 2 ore ciascuno escluso il tempo	
	necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	b) DISTRETTO 2: presso l’Ospedale Santorso l’attività di consulenza verrà	
	effettuata su richiesta dell’U.L.SS. n. 7 mediamente n. 36 accessi annui, della durata	
	di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale	
	diversa esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	

	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di	
	viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta	
	essere IVA esente.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	

	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	

	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in	
	Neurochirurgia è l’U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	

	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	

	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l’Azienda per l’Azienda	
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana” U.L.SS. n. 8 “Berica”	
	IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE	

	(Carlo Bramezza) (Patrizia Simionato)	
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “ <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l’Azienda per l’Azienda	
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana” U.L.SS. n. 8 “Berica”	

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN RADIOTERAPIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la	
	volontà di rinnovare, anche per l'anno 2024, la convenzione per attività di	
	consulenza in Radioterapia, richiedendo la collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di	
	Radioterapia dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della	

	Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per	
	la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l’attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Radioterapia di	
	Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	DISTRETTO 1 e 2) presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso: mediante n. 5	
	accessi telematici (teleconsulto medico) mensili programmati della durata non	
	superiore a n. 1 ora ciascuno, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l’attività presso l’U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell’U.O.C. di	

	Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da	
	non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo	
	volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria	
	pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della	
	trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere mensilmente, all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente, unitamente ai fogli di accesso validati dal	
	consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e	
	controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente	

	Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle	
	altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce	
	altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni	
	(da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in	
	occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi	
	compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n.	
	7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro,	
	essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività	
	aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente	
	provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia	
	controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS.	
	n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da	
	soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le	
	misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo	
	quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	

	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in	
	Radioterapia è l’U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell’U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell’attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	

	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	

[illegible]